

Studio Carlo Luigi Ciapetti
22° CONVEGNO SUL RISCHIO BENE NEL LEASING
Alla confluenza fra imprenditoria e finanza
Hotel Albani - Firenze - 20 Ottobre 2011

Sicurezza e leasing: casi e sentenze

Ing. Sauro Baietta e Avv. Fabio Mordini

Relazione dell'Ing. Baietta

Non ancora pervenuta

Relazione dell'Avv. Mordini

L'attenzione, la scrupolo, la cautela, in questo ambito, sono senz'altro dovuti dagli operatori che trattano beni interessati dalle norme del 2004 e, poi, del 2008, note a tutti. Già nella disciplina successiva, quella del 2008, la normativa è stata ampliata rispetto alla previgente ed arricchita di obblighi, con riferimento, ad esempio, alla salute ed alla igiene sui luoghi di lavoro.

Questa tendenza ad espandere le norme di sicurezza in senso più gravoso per i soggetti destinatari delle stesse, senz'altro rispondente a corrette esigenze di tutela sotto ogni possibile profilo di coloro che entrano in contatto con macchine potenzialmente foriere di rischi per la salute e la integrità psicofisica, si trova non solo nell'ambito normativo, ma anche in quello della interpretazione dei precetti, nella metodologia della indagine demandata a periti e CTU in relazione a procedimenti penali e civili conseguenti ad infortunio, nella recente giurisprudenza di merito.

Se le norme spesso non sono perfettamente chiare, men che mai lo è la normativa di grado inferiore che ne disciplina l'applicazione o le circolari che dovrebbero interpretarne, chiarendoli, gli aspetti pratici e concreti. Anche la geografia della nostra Italia, poi, offre la propria ricca varietà di usi e costumi pure con riferimento alle prassi ed alle casistiche inerenti questo ambito, come l'Ing. Baietta ha ben descritto nel proprio intervento al Convegno.

Tutto ciò contribuisce a creare un ambito complessivo in cui la sopra detta tendenza non si trova propriamente vincolata da rigidissimi, inequivocabili limiti.

Segnalo dunque, in estrema sintesi, due recenti casi che ho avuto modo di osservare, illuminanti, emblematici di quanto ho notato.

Un CTU, nell'ambito del processo civile in cui il Tribunale, a seguito di un grave infortunio sul lavoro, gli ebbe a conferire l'incarico di accertare le cause dello scoppio di una macchina a pressione omologata dalle competenti autorità e le conseguenti responsabilità, ha chiesto al datore di lavoro il documento di valutazione non solo del rischio generico del reparto e della macchina, ma anche del rischio specifico dell'evento in questione, cioè dello scoppio.

E dire che la macchina era, dichiaratamente, a sicurezza intrinseca, cioè, per definizione, non avrebbe nemmeno dovuto avviare il ciclo di lavorazione e la conseguente entrata in pressione se qualcosa nei sistemi di sicurezza o di chiusura del portello non avesse funzionato.

Abbiamo poi una sentenza che dichiara la corresponsabilità di un datore di lavoro che, ricevuti i documenti di cui una macchina industriale era corredata, non ha effettuato una valutazione critica delle procedure di lavoro descritte negli stessi alla luce dei sistemi di sicurezza indicati dal costruttore.

Verificatosi un infortunio in conseguenza del malfunzionamento di un microinterruttore che avrebbe dovuto segnalare un guasto nel funzionamento di un impianto idraulico di serraggio di un sistema, al datore di lavoro si è contestato che, nei documenti, la procedura di verifica di tale effettivo serraggio concepita dal costruttore della macchina era carente e che lo stesso datore di lavoro, alla luce della propria esperienza nel settore, se ne sarebbe dovuto rendere conto ed avrebbe, pertanto, dovuto lui elaborare nuove e più attinenti procedure di lavoro, che avrebbero potuto scongiurare l'infortunio.

Tutto ciò è emblematico della sopra detta tendenza ad ampliare non solo la portata delle norme di sicurezza ed i loro effetti ma anche ad estendere il novero dei soggetti responsabili o corresponsabili in caso di violazione delle stesse.

Per quanto i casi sopra citati abbiano diretta afferenza con lo status di proprietario in quanto datore di lavoro, la possibilità di estensione del principio di responsabilità che ne deriva al leasing è attuale.

Ecco che l'attenzione, lo scrupolo, la cautela dunque non bastano più.
Non è davvero più sufficiente una mera anche se puntuale verifica della sola circostanza che la macchina sia corredata dai documenti richiesti dalla norma.

Non che si debba ricorrere in ogni caso all'ingegnere che smonti pezzo per pezzo il bene tutte le volte ma, qualora il valore della macchina o dell'impianto lo consenta, non sarà davvero sbagliato fare tutte le verifiche e riflessioni del caso, nell'ottica soprattutto dei possibili infortuni o malattie, documentando e certificando le indagini e perizie effettuate, ragionando con la propria testa e secondo la propria esperienza, a prescindere da un dettato normativo che non è certo e non consente la tranquillità della definizione precisa dell'ambito oltre il quale cessa la legittimità della condotta ed inizia la responsabilità.

>>>0<<<